FONDAZIONE PINO PASCALI - MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA

VIA PARCO DEL LAURO 119

70044 POLIGNANO A MARE (BA)

TEL: +39 080 4249534 | +39 3332091920

**SCHEMA DI CONTRATTO, AI SENSI DELL’ART. 164 DEL D. LGS. N. 50/2016, PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE BAR E CATERING “DENOMINATO CAFFÈ LETTERARIO” PRESSO ALCUNI LOCALI DELLA SEDE DELLA FONDAZIONE SITUATI NELL’EX MATTATOIO COMUNALE DEL PAESE, NELLA ZONA DEL LUNGOMARE A SUD, PER LA DURATA DI CINQUE ANNI, PROROGABILE DI ALTRI CINQUE (CIG 79266037B8)**

tra

FONDAZIONE PINO PASCALI - MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA (“Fondazione”), Via Parco del Lauro n. 119 – 70044 Polignano a Mare (CODICE NUTS - ITF47). Tel. 080/4249534 PEC museopinopascali@pec.it . Responsabile del Procedimento: Direttrice dott.ssa Rosalba Branà.

e

 la Società XXXXXXXXXXXX - Codice Fiscale XXXXXXXXXXXXXXXX

\*\*\*\*\*

L’anno XXXX, il giorno XX del mese di XXXXXXXXXX in Polignano a Mare, nella sede della Fondazione Pino Pascali, in Via Parco del Lauro, 119,

**si sono costituiti**

la FONDAZIONE PINO PASCALI - MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA (“Fondazione”), Via Parco del Lauro n. 119 – 70044 Polignano a Mare (CODICE NUTS - ITF47), in persona del Presidente e legale rappresentante p.t. (Tel./fax 080/4249534 PEC museopinopascali@pec.it)

e

la Società XXXXXXXXXXXXXX - Codice Fiscale/P.I.: XXXXXXXXXXXXXXX - con sede legale in XXXXXXXXX (c.a.p. XXXXX) - Via XXXXXXXXXXXX, XXXX, iscritta al Registro delle Imprese di XXXXXX al n. REA XXXXXXXX, rappresentata dal legale rappresentante Sig. XXXXXXXXXXXX, nato a XXXXXXXX il XX/XX/XXXX- Codice Fiscale: XXXXXXXXXXXXXXXXXX, avente i necessari poteri per impegnare la società (nel seguito, per brevità, anche "Concessionario");

Dette parti, dichiarano di voler stipulare e stipulano quanto appresso.

La Fondazione da una parte e il Concessionario dall'altra, di seguito anche definiti congiuntamente le "Parti".

**Premesso**

- che la FONDAZIONE PINO PASCALI - MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA (“Fondazione”), ha necessità di assicurare presso la propria sede di Polignano a Mare, via Parco del Lauro, 119 un servizio di gestione bar e catering “DENOMINATO CAFFÈ LETTERARIO”;

che la Società XXXXXXXXXXX è risultata aggiudicataria della selezione esperita dalla Fondazione per individuare il fornitore cui affidare il servizio di cui sopra (procedura di selezione – N.ro CIG: XXXXXXXXXX);

- che il Concessionario, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un’idonea cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni come previste nel Bando di gara, per un importo pari ad € XXXXXXXXX attraverso Polizza n. XXXXXXXX emessa il XXXXXXXXXXXX da: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, valida sino al XXXXXXXXX ed ha costituito, con le modalità indicate nel BANDO di gara, la seguente polizza assicurativa per la responsabilità civile: Polizza n. XXXXXXXXXXX, emessa da XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, valevole dal XXXXXXXXXXX al XXXXXXXXXXXX;

Ciò premesso, tra le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**ART. 1 – PREMESSE E ALLEGATI**

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ivi incluso il Bando di gara, l'Offerta economica e tecnica e il Piano Economico Finanziario del Concessionario, ancorché non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale e devono pertanto intendersi integralmente richiamati.

**ART. 2 - CARATTERISTICHE ED OGGETTO DELLA CONCESSIONE**

Il presente contratto ha per oggetto la concessione da parte della Fondazione della gestione funzionale ed economica del servizio bar e catering, take-away o da consumare in piedi (di seguito concessione), all’interno della sede di Polignano a Mare via Parco del Lauro, 119.

Il bar si sviluppa complessivamente su un’area di 107 mq così ripartita:

- un locale da adibire a bar e CATERING, di circa mq 22 (sala caffè in continuo uso al concessionario);

- una sala di circa mq 85 (sala interna uso promiscuo con la FONDAZIONE), utilizzabile dal concessionario per 180 giorni all’anno, da individuarsi in condivisione con la FONDAZIONE, previo calendario bimestrale. Detta sala dovrà essere condizionata climaticamente a cura e spese del concessionario ed ove necessario, unitamente ai locali della FONDAZIONE; sarà possibile effettuare concerti musicali dopo la chiusura del museo (ore 21:00) e, comunque, previo accordo con la Fondazione.

- dehor esterno, terrazzo (da allestire a cura e spese del concessionario nel rispetto degli obblighi di legge);

- un servizio igienico riservato di circa mq 3.

Gli orari di apertura e di chiusura saranno previamente concordati tra le parti nel rispetto delle norme vigenti in materia, pena la risoluzione del contratto.

In particolare il Concedente affida al Concessionario:

a. l’allestimento dei locali con l’utilizzo di arredi, apparecchiature ed attrezzature già in uso ovvero nuove (in tal caso con costi a carico del concessionario), necessari per l’espletamento del servizio come descritto negli atti di gara, innanzi richiamati.

b. la gestione funzionale ed economica, compresa la pulizia e la manutenzione dei locali e degli impianti, delle luci interne ed esterne, della manutenzione ed allestimento delle opere esterne (doghe in legno – dehor bar, terrazzo e spazi verdi), del servizio di gestione bar e catering, come meglio definito nelle piantine allegate al bando di gara;

c. il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione mediante rimozione degli arredi, apparecchiature ed impianti a cura del concessionario.

Gli arredi e le attrezzature nonché ogni materiale utilizzato per l’allestimento dei locali (ivi compresi i menù), dovranno essere consoni con la tipologia, lo stile ed i colori dei locali e della struttura museale e dovranno, comunque, essere previamente condivisi con la Fondazione, pena la risoluzione del contratto).

**ART. 3 – DIRITTI, OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ DEL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario si obbliga ad osservare nell’esecuzione della concessione tutte le prescrizioni e le condizioni contenute nel presente contratto nonché nei documenti di gara citati che vengano allegati al presente contratto formandone parte integrante e sostanziale.

Si obbliga altresì a finanziare economicamente la concessione e a gestire il servizio secondo quanto previsto dal Piano Economico-Finanziario (PEF) di copertura dell’investimento e della connessa gestione presentato in sede di offerta e contenuto nel presente contratto come parte integrante del medesimo.

Si obbliga, altresì, a realizzare gli eventi indicati nel cartellone di massima riportato in fase di gara (rispettando il numero mensile di eventi, la tipologia di eventi, il pubblico di riferimento). Gli eventi saranno comunque sottoposti a valutazione della direzione, con la quale vanno sempre concordati, pena la risoluzione del contratto.

Il Concessionario si obbliga ad utilizzare apparecchi frigoriferi/congelatori per l'erogazione delle bevande e per la conservazione dei gelati, appartenenti almeno alla classe A+, ed almeno alla classe A per lavatrici, lavastoviglie e forni, secondo l'etichettatura Energy Label prevista dalla Direttiva 92/75 CEE e successivi regolamenti applicativi.

Il Concessionario si obbliga a garantire una adeguata informazione agli utenti relativamente a: alimentazione, salute e ambiente, provenienza territoriale degli alimenti, stagionalità degli alimenti, corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti. A tal fine il concessionario si obbliga a produrre, entro 30 giorni dalla stipula del presente contratto, un Piano di Informazione agli utenti, sottoscritto dal legale rappresentante, che indichi chiaramente i temi ed i contenuti della comunicazione.

Il Concessionario si obbliga a garantire una corretta gestione della raccolta differenziata dei rifiuti, coerente con le modalità di raccolta individuate dall’amministrazione comunale sul cui territorio il servizio insiste.

Il Concessionario ha il diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio bar e catering.

Il Concessionario è responsabile a tutti gli effetti del corretto adempimento delle condizioni contrattuali e della corretta esecuzione della concessione, restando espressamente inteso che le norme e prescrizioni contenute nel presente contratto, nei documenti allegati e nelle norme ivi richiamate, o comunque applicabili, sono state da esso esaminate e riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi.

Il Concessionario è responsabile del danno o pregiudizio di qualsiasi natura causati al Concedente in conseguenza delle proprie attività, anche per fatto doloso o colposo del suo personale, dei suoi collaboratori e dei suoi ausiliari e in genere di chiunque egli si avvalga per l’esecuzione della concessione, sia durante la fase di allestimento, sia durante la fase di gestione.

La responsabilità per danni e infortuni che dovessero accadere al Concessionario o ai suoi dipendenti sarà a carico del Concessionario.

**ART. 4 – DESTINAZIONE DEL CIBO NON SOMMINISTRATO**

Il Concessionario si obbliga a recuperare il cibo non somministrato ed a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, ai fini di beneficienza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con quanto previsto dalla L. 155/2003.

**ART. 5 - DURATA, CONDIZIONI E MODALITA’ DI EROGAZIONE DELLA CONCESSIONE**

Il Contratto avrà la durata di 5 (cinque) anni, solari, consecutivi (fase principale), decorrenti dalla data di redazione di apposito verbale di inizio della fase di gestione redatto in contraddittorio tra il Concessionario e il Concedente, salvo cessazione anticipata dei suoi effetti, qualora ricorra anche uno solo degli eventi riportati nel presente contratto ed in tutti gli allegati, ivi compreso il bando di gara.

E’ riconosciuta in capo alla Fondazione la facoltà di esercitare l’opzione di rinnovo del contratto (fase eventuale) per un periodo di ulteriori cinque anni. Tale facoltà dovrà essere esercitata in maniera espressa dalla Fondazione.

Il rinnovo del contratto, cui l’affidatario ha l’obbligo di aderire, avverrà alle medesime condizioni della fase principale del contratto. Si precisa che ove l’offerta economica del concessionario abbia previsto un canone mensile in aumento nei primi cinque anni, si farà riferimento, ai fini del rinnovo, a quello dell’annualità di importo maggiore.

La durata, le condizioni e le modalità di esecuzione della concessione saranno regolate in conformità ai contenuti previsti nel bando di gara e nei relativi allegati, in quanto gli stessi definiscono in modo adeguato e completo l’oggetto della prestazione da fornire.

L’esecuzione, anche ai sensi di cui all’art. 1 del Bando, della concessione oltre il termine di scadenza del Contratto non potrà, in nessun caso, essere considerata come rinnovo del Contratto stesso che dovrà avvenire in maniera espressa.

Le Parti si danno reciprocamente atto che con la sottoscrizione del presente contratto, indipendentemente dall’eventuale trattamento tributario ai fini delle imposte indirette, non intendono costituire un rapporto di locazione regolato dalle norme contenute nella Legge n. 392/1978 e s.m.i..

Al termine della concessione nulla sarà dovuto al Concessionario a qualsivoglia titolo e forma da parte della Fondazione che rientrerà nel pieno ed incondizionato possesso dei locali dati in uso al Concessionario per il periodo concessorio.

Al termine della Concessione sarà onere del Concessionario provvedere alla totale rimozione degli impianti, incluso il trasporto e lo smaltimento a termini di legge vigenti in materia.

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto il rapporto tra le parti è regolato dalle norme del Codice civile in materia.

**ART. 6 – EQUILIBRIO ECONOMICO FINANZIARIO E RIEQUILIBRIO**

Il Concessionario adegua la propria gestione al rispetto dell’equilibrio del Piano Economico Finanziario di copertura dell’investimento e la connessa gestione presentato in sede di offerta e costituente parte integrante del contratto. Tali documenti contengono tutti i parametri di cui tener conto per il mantenimento dell’equilibrio economico - finanziario e per l’eventuale riequilibrio del medesimo nei casi in cui lo stesso dovesse venire meno per fatti non riconducibili al Concessionario ai sensi dell’art. 165 del Codice.

**ART. 7 – CANONE DI CONCESSIONE E PAGAMENTO UTENZE**

Il Concessionario, come previsto all'art. 2 del Bando di gara, dovrà impegnarsi, con decorrenza dalla data formale d’inizio della concessione, a corrispondere la relativa indennità di uso dei locali e degli spazi per un importo annuo pari ad € XXXXXXX, con le modalità ed i tempi di seguito stabiliti: decorrenza mensile anticipata a decorrere dalla data di redazione dell’apposito verbale ai sensi del precedente art. 5.

Il Concessionario, dovrà provvedere, autonomamente, a stipulare con l’Ente erogatore il contratto per la fornitura di energia elettrica, idrica, ovvero altre utenze, qualora necessarie. Ove necessario saranno consentiti specifici accordi tra le parti.

Il riscaldamento dei locali, anche di quelli ad uso promiscuo, avverrà mediante apparecchiature elettriche la cui installazione rimane a carico del Concessionario.

Per quel che concerne la sala ad uso promiscuo dovranno individuarsi modalità condivise di illuminazione finalizzate ad una corretta distribuzione dei costi in base all’effettivo utilizzo, anche mediante l’installazione di un interruttore per accensione/spegnimento.

I rimborsi dovranno essere corrisposti alla Fondazione, non oltre cinque giorni dopo la data di scadenza del pagamento, pena la risoluzione del contratto, tramite versamento sul 1000/17088 – Conto corrente Codice IBAN IT32 O033 5901 6001 0000 0017 088, intestato alla FONDAZIONE.

**ART. 8 – PENALI**

Nell’ipotesi di ritardo nell’adempimento e/o di difformità di prestazione nell’esecuzione delle attività relative alla concessione oggetto del Contratto, che non siano imputabili rispettivamente alla Fondazione o a forza maggiore o caso fortuito, la Fondazione stessa applicherà alla Società le seguenti penali

- Ritardo nella rimozione delle proprie apparecchiature e nei necessari ripristini, a scadenza del contratto, entro i termini stabiliti: € 50,00 per ogni giorno di ritardo;

- Mancata corresponsione del canone di concessione e/o del pagamento delle utenze: € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto;

- Mancato rispetto dei termini previsti per l'allestimento e l'arredamento dei locali e, quindi, dell'avvio del servizio: € 50,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 gg., decorsi i quali la Fondazione avrà la facoltà di risolvere il contratto;

- Mancata segnalazione, con appositi avvisi e/o liste, di prodotti controindicati ai soggetti intolleranti o allergici: € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione - € 200,00 a prodotto, per infrazioni successive

-Inadempimenti e violazioni delle norme di legge e/o di regolamento e/o contrattuali in tema d’igiene degli alimenti, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio € 100,00 a prodotto, per la prima infrazione - € 200,00 a prodotto, per infrazioni successive. In caso di reiterati inadempimenti e violazioni, la Fondazione avrà la facoltà di risolvere il contratto;

- Mancato intervento di pulizia, sanificazione e disinfezione con le periodicità che scaturiranno in sede di offerta € 100,00 per la prima infrazione; € 200,00 per infrazioni successive;

- Scarso decoro o correttezza nei rapporti con l’utenza da parte del personale del Concessionario: € 50,00 per la prima infrazione - € 100,00 per le infrazioni successive

- Mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione: € 50,00 per ogni giorno di ritardo, salvo il diritto di risolvere il contratto

L’importo della penalità, compresa la rifusione di spese e/o danni, sarà addebitato direttamente al Concessionario e non potrà superare, complessivamente, il 10% del valore economico massimo quinquennale, pena la facoltà di procedere alla revoca della Concessione.

Ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata al Concessionario a mezzo comunicazione scritta, inoltrata per posta elettronica certificata (PEC). Entro 5 (cinque) giorni, naturali e consecutivi, dalla data della suddetta comunicazione, il Concessionario potrà presentare eventuali osservazioni e/o controdeduzioni. Decorso il suddetto termine la Fondazione, qualora non riceva giustificazioni oppure, ricevutele, non le ritenga valide, applicherà le penali previste, o comunque adotterà le determinazioni ritenute più opportune, dandone comunicazione al Concessionario.

**ART. 9 – RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL CONCESSIONARIO**

Il Concessionario designa sin d’ora quale proprio responsabile del Contratto il Sig. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell’applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con la Fondazione.

Il responsabile del Contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l’ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica.

Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:

Cellulare: XXXXXXXXXXXXXXXX

Telefono: XXXXXXXXXXXXXXX

Email: XXXXXXXXXXXXXXXX

Il Concessionario dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

Tutte le comunicazioni fatte al responsabile di Contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Concessionario medesimo.

Il responsabile del Contratto del Concessionario opererà in collegamento con il RUP e/o con persona da questi delegata, coordinandosi con il medesimo.

**ART. 10 – COSTI DELLA SICUREZZA**

Il Concessionario, in accordo al dettato di cui all’articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., dichiara di avere ricevuto il D.U.V.R.I. e l’informativa sulla sicurezza, in allegato al presente Contratto, per la sede oggetto della concessione.

Nell’esecuzione della concessione oggetto del presente contratto, il Concessionario dovrà, inoltre, impegnarsi a cooperare con la Fondazione nelle attività di coordinamento e di reciproca informazione al fine di eliminare eventuali rischi dovuti alle interferenze con soggetti operanti nei medesimi luoghi, accettando eventuali misure di sicurezza integrative che saranno prescritte dalla Fondazione stessa.

Il Concessionario dovrà rispettare tutte le leggi e norme vigenti e cogenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro per i propri dipendenti e le attrezzature utilizzate; s’impegnerà altresì a segnalare alla Fondazione eventuali condizioni pregiudizievoli per la sicurezza che si dovessero determinare nel corso dello svolgimento della concessione in oggetto.

I costi per la sicurezza e per la riduzione del rischio da interferenze sono stati stimati complessivamente in € 00,00 (zero/00) per i complessivi cinque anni di durata del contratto.

Resta immutato l'obbligo per il Concessionario di elaborare il proprio documento di valutazione rischi di cui all'art. 28, comma 2, lettera a) del D.Lgs. n. 81/2008.

**ART. 11 – CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI E RENDICONTO ANNUALE**

La Fondazione ha la facoltà di controllare l’andamento delle prestazioni in ogni momento presso il concessionario, che, inoltre, alla fine di ogni anno presenterà un rendiconto delle risultanze economiche della gestione anche ai fini di un eventuale riesame delle condizioni complessive del presente contratto.

**ART. 12 – CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI E PROTOCOLLO DI LEGALITA’**

Il Concessionario si impegna a rispettare ed a far rispettare dai collaboratori operanti a qualsiasi titolo per la propria impresa gli obblighi di condotta di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, che dichiara di conoscere ed accettare per quanto di sua spettanza e che costituisce, anche se non materialmente allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del Contratto; la violazione degli obblighi di condotta derivanti dai citati Codici comporterà la risoluzione di diritto del presente Contratto senza che la Società possa avanzare eccezioni di sorta.

Il Concessionario si impegna altresì ad uniformarsi al rispetto degli obblighi prescritti dai protocolli di legalità per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità adottati dal Comune di Polignano a Mare nonché dalla Regione Puglia; i documenti suddetti saranno previamente trasmessi a mezzo pec dalla Fondazione e dovranno essere applicati entro il termine di 15 giorni dalla loro conoscenza.

**ART. 13 – RISERVATEZZA**

Il Concessionario ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso o comunque a conoscenza nel corso dell’esecuzione del Contratto, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione se non per le esigenze strettamente connesse all’esecuzione delle prestazioni contrattuali.

Il Concessionario è, inoltre, responsabile dell’osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori di cui dovesse avvalersi.

In caso di inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, la Fondazione potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 C.C..

**ART. 14 – SPESE CONTRATTUALI**

L’imposta di registro, giusta quanto disposto dall’art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 n°131 e s.m.i., è dovuta nella misura fissa.

Le spese di bollo, di copia, per la registrazione fiscale e tutte le altre inerenti il presente contratto, sono a carico del concessionario in conformità con quanto previsto dagli artt. 16/Bis e 16/Ter del R.D. 10 novembre 1923 n° 2440, così come modificati dalla Legge 27 dicembre 1975, n.790.

**ART. 15 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13/8/2010, n. 136 e s.m. ed i., il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta norma in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste, si conviene che, in ogni caso la Fondazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi degli artt. 1360 e 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario mediante con pec, nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010, del D.L. n. 187 del 12/11/2010, convertito con Legge n. 217 del 17/12/2010, nonché delle Determinazioni dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.A.C.) n. 8 del 18/11/2010 e n. 4 del 7/7/2011.

Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 (sette) giorni le variazioni intervenute in ordine sia ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato sia alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sullo stesso.

**ART. 16 – DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO**

Al Concessionario, fatti salvi i casi di cessione di azienda e atti di trasformazione, fusione, scissione di imprese per le quali si applicano le disposizioni di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto espressamente divieto, ai sensi dell’art.105, comma 4, del D.lgs. n. 50/216:

- di cedere, in tutto o in parte, l'oggetto del contratto, pena l’immediata risoluzione dello stesso, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno;

- di subappaltare, in tutto o in parte, la concessione, pena la risoluzione del contratto, la perdita della cauzione e il risarcimento di ogni conseguente danno, salvo autorizzazione scritta e motivata della Fondazione.

**ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

Le Parti dichiarano di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’ art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del Contratto stesso e di tutti gli altri diritti ed obblighi previsti dalla citata normativa.

La Fondazione tratta i dati di cui è a conoscenza o in possesso per la gestione del contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

**ART. 18 – CONTROVERSIE - FORO COMPETENTE**

Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Bari.

E’ escluso il ricorso all’arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dal presente Disciplinare. Per effetto dell’art. 209, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 è vietato in ogni caso il compromesso.

**ART. 19 – CLAUSOLA FINALE**

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto e relativi allegati si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al Codice Civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

Per ogni effetto di legge, le parti contraenti eleggono domicilio come segue:

la Fondazione presso la propria sede legale in Polignano a Mare, via Parco del Lauro, 119.

La Società presso la propria sede legale in XXXXXXXXXXXX.

POLIGNANO A MARE, XX/XX/XXXX

Per la FONDAZIONE PER LA SOCIETÀ

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante della Società, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del C.C., il sottoscritto dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le clausole, nessuna esclusa, del presente atto e del Disciplinare della procedura di selezione.

Polignano a Mare, XX/XX/XXXX

Per la FONDAZIONE PER LA SOCIETÀ

Dott. XXXXXXXXX